

RELAZIONE
per l'anno 2017
del Ministero della Difesa

**sulle operazioni svolte nell'ambito del controllo
sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento**

(art. 5 Legge 9 luglio 1990, n. 185)

M_D_GUDC REG2018 0012134 29-03-2018

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il Ministero della Difesa nell'ambito delle attività di contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di massa.
2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito Difesa.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese.
2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi.
3. Programmi di Coproduzione Internazionale.

M_D_GUDC REG2018 0012134 29-03-2018





MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il Ministero della Difesa nell'ambito della attività di contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di Massa.

Nel quadro delle numerose iniziative internazionali, governative e non, l'Italia ha assunto sempre di più un ruolo di primaria importanza, partecipando fattivamente alle riunioni dei principali consessi internazionali di controllo dei materiali strategici quali il *Wassenaar Arrangement (WA)*, il *Missile Technology Control Regime (MTCR)*, l'*Australia Group (AG)* ed il *Nuclear Suppliers Group (NSG)*. In tali consessi, il contributo del Ministero della Difesa, prevalentemente di natura tecnica, si esprime attraverso:

- lo studio di nuovi materiali e/o tecnologie considerate proliferanti;
- l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento nazionali.

Durante il 2017, lo Stato Maggiore della Difesa ha proseguito nella partecipazione attiva ai citati consessi.

Il lavoro di ricerca e studio svolto nell'ambito dei summenzionati regimi trova concreta applicazione nel diuturno controllo dell'esportazione, importazione e transito di tutti i materiali di armamento e "dual use" ad alta tecnologia.

2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito Difesa.

Nei controlli e nelle procedure stabilite dalla Legge 185/90, il Ministero della Difesa interviene sia nel rilascio di alcune tipologie di autorizzazioni (ex art. 9 comma 4, 5 e art. 2 comma 6), descritte nel paragrafo 2. del successivo capitolo "Attività Autorizzative", sia per fornire al Ministero degli Affari Esteri il necessario parere sulle restanti tipologie di operazioni, tenendo in considerazione le valutazioni di carattere tecnico-operativo, politico-militare e di sicurezza.

Sono pertanto condotte, dai competenti Enti del Ministero, i seguenti principali ordini di valutazione per ciascuna progettata operazione:

- aumento della capacità/efficienza operativa delle Forze Armate del Paese importatore;

- conseguenze che il nuovo materiale potrebbe apportare negli equilibri dell'area strategica interessata, dal punto di vista tecnico-militare, soprattutto in relazione all'eventuale cessione di tecnologia (*know how*);
- eventuali elementi, caratteristiche, peculiarità del materiale che si ritiene sia da tutelare;
- vantaggi che possano derivare dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale in possesso del Paese interessato;
- impatto che la transazione può avere nei confronti degli eventuali analoghi approvvigionamenti nazionali;
- controllo che il materiale oggetto della trattativa sia univocamente identificato e trovi puntuale riscontro sulla lista dei materiali che le società sono tenute a depositare presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese (S.R.N.I.);
- valutazione dei livelli e dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni ed ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dalle intese internazionali cui l'Italia aderisce (WA - *Wassenaar Arrangement*, MTCR - *Missile Technology Control Regime*, NSG - *Nuclear Suppliers Group* e AG - *Australia Group*);
- eventuale esistenza di accordi internazionali che possano vincolare l'esportazione;
- eventuale esistenza di "royalties" a favore dell'Amministrazione Difesa.

Le suddette attività di controllo sono condotte dal Ministero della Difesa, allo scopo di valutare:

- il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito dei "materiali di armamento";
- la congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (ex L. n.125/2014).

Il Dicastero è altresì preposto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 185/90, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, all'emanazione di apposito decreto riportante l'Elenco dei materiali di armamento ed al relativo aggiornamento, in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Nell'ambito del Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa - Reparto Informazioni e Sicurezza (SMD-RIS) è deputato, in funzione del ruolo svolto nella trattazione della specifica materia, a promuovere l'aggiornamento annuale del citato Elenco (*Annesso I*), che recepisce in ambito nazionale le novità introdotte annualmente dalla corrispondente Direttiva Comunitaria.

Altro elemento che influenza la "policy" nazionale del controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta europeo. Questo, ratificato dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni, comunemente conosciute, di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, nell'anno 2017 ha tenuto n.6 riunioni ordinarie con cadenza bimestrale, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 40 Società;
- la sospensione di n. 0 Società;
- la cancellazione di n. 13 Società.

Nel merito, l'adozione dei provvedimenti di cancellazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

- n. 3 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- n. 2 per fusione in altra Società;
- n. 3 per sospensione dell'attività produttiva;
- n. 2 su richiesta della Società interessata;
- n. 1 per cambio Partita IVA;
- n. 2 per sopraggiunta messa in liquidazione.

Alla data del 31.12.2017 risultano iscritte al Registro n. 318 Società.

E' da segnalare, infine, che le Società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di 147.038 voci.

In *Annesso 2*, la Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2017.

2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazioni alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

Il Ministero della Difesa opera, in coordinazione con gli altri Dicasteri interessati, sulle seguenti attività:

- rilascio del parere di competenza al Ministero degli Affari Esteri ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi Terzi (articolo 9 comma 2, L.185/90);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO/UE e Paesi con i quali siano state stipulate "apposite intese intergovernative", nelle quali sia esplicitamente contemplata la possibilità che

fra i detti Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali d'armamento (articolo 9 comma 4, L.185/90);

- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di contratti precedentemente autorizzati, per le operazioni di cui all'articolo 9 comma 5 della citata Legge che essenzialmente riguardano:
 - . importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione;
 - . reimportazioni o riesportazioni temporanee, di materiali già regolarmente esportati, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
 - . esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
 - . temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l'installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati;
 - . temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche, campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione;
 - . rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e manutenzione in Italia o all'estero in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (articolo 2 comma 6), per un totale di n. 88 istanze ed un importo pari a circa 137,7 M€. Per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta rilasciati ai sensi del citato articolo di legge (Prestazione di servizi), in *Annesso 3*, la Tabella riepilogativa per l'anno 2017 ed il grafico riportante il numero delle istanze autorizzate dal 1997-2017 (*trend* negli ultimi venti anni);
- partecipazione al Comitato Consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri.

3. Programmi di Coproduzione Internazionale

La situazione aggiornata delle imprese italiane ufficialmente partecipanti agli attuali n. 23 Programmi Intergovernativi è riepilogata nella Tabella in *Annesso 4*. In Particolare, rispetto alla situazione rilevata nell'anno 2016, si evidenzia che:

- non è più presente in elenco il Programma HAWK-VIABILITY, in quanto concluso;
- per diversi programmi l'elenco delle Ditte italiane partecipanti ha subito alcune variazioni. In particolare, la Società LEONARDO S.p.A., già LEONARDO-FINMECCANICA S.p.A., ha assorbito le attività industriali delle Società: ALENIA, AERMACCHI, AGUSTA WESTLAND, SELEX ES, OTO MELARA, SIRIO PANEL e WASS.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Generale Claudio GRAZIANO



M_D_GUDC REG2018 0012134 29-03-2018

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Aprile 2018 Prot: 201800004317M

ANNESSI:

1. *Elenco Materiali di Armamento, edizione 2017;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento rilasciati nel corso dell'anno 2017;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Internazionale.*

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

Il presente annesso riporta copia dell'Elenco dei Materiali d'Armamento,
approvato con il DM 13 luglio 2017, pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 163 del 14 luglio 2017



M_D GUDC REG2017 0028265 17-07-2017

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

DECRETO 13 luglio 2017.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2017/433/UE.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2017/433/UE della Commissione del 7 marzo 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015 e 2 novembre 2016 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva 2017/433/UE;

Decrta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2017

Il Ministro della difesa
PINOTTI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
ALFANO

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

— 5 —

MMDGSDNARREGG0870003294528760720087

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

ALLEGATO

INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende "materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie" ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla direttiva 2017/433/UE all'elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo *Missile Technology Control Regime* (MTCR) e *Australia Group* (AG), e incentri rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche.

I materiali di armamento specificati nell'Art. 2, comma 2 della Legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

- | | |
|---|---|
| a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche | Categorie 7 e 21 |
| b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento | Categorie 1, 3, 16 e 21 |
| c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo Munizionamento | Categorie 2, 3, 16 e 21 |
| d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri | Categorie 4, 16 e 21 |
| e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare | Categorie 6, 16 e 21 |
| f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare | Categorie 9 e 21 |
| g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare | Categorie 10, 16 e 21 |
| h) Polveri, esplosivi, propellenti | Categorie 8 e 21 |
| i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici 21 appositamente costruiti per uso militare | Categorie 5, 11, 15, 18 e 21 |
| j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare | Categorie 13 e 21 |
| k) Materiali specifici per l'addestramento militare | Categorie 14 e 21 |
| l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni | Categorie 18, 21, 22 |
| m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare | Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 |

MMDGGDDNAREEG0087000294529700720087

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

NOTE GENERALI

Nota 1 I termini tra “virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla Sezione “Definizione dei termini usati nel presente elenco” allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS¹. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

MMDGSDNARREBQ00870009294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Categoria 1

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota La Categoria 1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
- d. "armi da fuoco disattivate".

- a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto 1.a. non si applica:

- a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
- d. ai fucili o armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

- b. armi ad anima liscia, come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. completamente automatiche;
 - b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota Il punto 1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

Nota Il punto 1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

MMDGGSDNARRRGG00870003294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

NB: Per gli inibitori vedere la Categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressore di bagliore per le armi di cui ai punti 1.a., 1.b. o 1.c..

Nota Il punto 1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronica dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

Categoria 2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto 2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto 2.a. non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

NB: Per gli inibitori vedere la Categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri.

MMDGSDNARBE00870003294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto 2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

- c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare; e
 2. appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a.;
- d. supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a..

Categoria 3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto 3.a..

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui alla presente Categoria comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione a elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. 'submunizioni', comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale;

Nota 2 Il punto 3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;
- b. alle munizioni inerti con bossolo forato;
- c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
- d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 Il punto 3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

MMDDGGDDNARREBQ00870008294528700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B. 1: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11;

N.B. 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili vedere il punto 4.c..

- a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni (fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto 4.a. comprende:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
b. #ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro;

- b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
a. i prodotti di cui al punto 4.a; o
b. dispositivi esplosivi improvvisati (*Improvised Explosive Devices, IEDs*).

Nota Tecnica

Ai fini del punto 4.b.2. il termine attività si applica al maneggio, al lancio, posizionamento, al controllo, al disinnescamento, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto 4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto 4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

- c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (*Aircraft Missile Protection Systems, AMPS*).

Nota Il punto 4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
b. sistemi di contromisure;
c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria;
e
d. installati su "aeromobile civile" e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:

MMDGSDNARBBB0870003294529709720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; d
 - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO);
2. l'AMPS impiega mezzi di protezione per prevenire l'accesso non autorizzato ai "software"; e
 3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
 - b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, di fusione dati, di riconoscimento o di identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
 - c. apparecchiature di contromisura per i materiali specificati nei punti 5.a. o 5.b.;
- Nota Ai fini del punto 5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.
- d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti 5.a., 5.b. o 5.c..

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11.

- a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto 6.a l'espressione "veicoli terrestri" comprende anche i rimorchi.

- b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
 1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;

